

PROTOCOLLO I

Possibilità di pesca e contributo finanziario stabilito dall'accordo tra l'Argentina e la Comunità sulle relazioni in materia di pesca marittima

Articolo 1

1. In conformità con l'articolo 5 dell'accordo e durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, i massimali di cattura annui sono fissati come segue:

A) Specie non eccedenti:

Nasello argentino (*Merluccius hubbsi*): 120 000 t.

B) Specie eccedenti:

i) Nasello di Patagonia (*Macrurus magellanicus*): 50 000 t.

ii) Calamaro *Illex* (*Illex argentinus*): 30 000 t.

iii) Baccalà australe (*Salilota australis*) e/o granatiere (*Macrurus whitsoni*): 50 000 t complessive.

2. Le catture accessorie sono comprese nei massimali sopra indicati e non possono superare il 10 % delle catture effettuate per campagna di pesca.

Articolo 2

Nei limiti delle quantità fissate all'articolo 1, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese possono catturare annualmente i seguenti quantitativi massimi:

A) Specie non eccedenti:

Nasello argentino (*Merluccius hubbsi*): 40 000 t.

B) Specie eccedenti:

i) Nasello di Patagonia (*Macrurus magellanicus*): 17 000 t.

ii) Calamaro *Illex* (*Illex argentinus*): 10 000 t.

iii) Baccalà australe (*Salilota australis*) e/o granatiere (*Macrurus whitsoni*): 17 000 t complessive.

Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo, la Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese, nonché all'insediamento di società con capitale europeo e sede in Argentina, selezionate a norma dell'articolo 6 dell'accordo.

Detto contributo finanziario, definito nelle schede di cui all'allegato VI, è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista, alla società con capitale europeo e sede in Argentina o all'associazione temporanea di imprese e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.

2. Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. Detto contributo, in conto capitale di esercizio, viene erogato dalla Comunità all'autorità argentina competente, la quale stabilisce le condizioni per la sua fruizione e gestione.

L'Argentina informa la commissione paritetica in merito all'utilizzazione di questi fondi.

3. La Comunità concede alla società argentina facente parte di un'associazione temporanea di imprese un contributo finanziario pari al 15 % dell'importo corrisposto all'armatore comunitario.

4. Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.

Nel caso di associazioni temporanee, l'aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è versato in rate semestrali. La domanda di pagamento di ciascuna rata deve essere conforme alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria e deve essere corredata di una relazione sull'attività dell'associazione temporanea durante il semestre considerato.

5. Una volta espletate tutte le formalità prescritte, il pagamento degli aiuti ha luogo al più presto possibile.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dell'accordo, concesso a titolo di cooperazione scientifica e tecnica, ammonta a 28 milioni di ECU per l'intera durata di validità dell'accordo.

2. La commissione paritetica costituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo è tenuta informata dei programmi e delle attività svolte grazie al suddetto contributo.

L'Argentina si impegna a utilizzare gli importi disponibili per i fini previsti dall'accordo. Viene trasmessa alla Commissione delle Comunità europee una relazione sull'esito dei programmi e delle attività svolte.

3. Il contributo finanziario globale per il periodo considerato viene erogato dalla Comunità in rate annuali. L'importo di ciascuna rata annuale è determinato dal go-

verno argentino, il quale informa la Comunità in merito all'utilizzazione dei fondi.

Articolo 5

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e il contributo di cui all'articolo 4 del presente protocollo sono versati su un conto appositamente riconosciuto dalla competente autorità argentina e contabilizzato fuori bilancio.